

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 13400/23 R.G. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS C.P.C., NOTIFICATO IL 17.3.23, PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA E DI UN DIPENDENTE, ESERCENTE LA PROFESSIONE MEDICA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. STEFANO TESTA. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 2.057,72 SPESE GENERALI E C.P.A. INCLUSI, I.V.A. ESENTE (FASC. 7038).</p>	
<p>Proposta di delibera: 1402/23 del: 26/07/2023</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 26/07/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:</p> <p>Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.</p>	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 12.5.22 veniva acquisita al protocollo aziendale, con nota prot n. 17007, formale istanza di avvio del procedimento di mediazione, promossa da una paziente, tramite il proprio legale, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e di un dipendente, esercente la professione medica;
 - nello specifico la paziente deduceva di aver subito postumi permanenti ed irreversibili in conseguenza della scelta chirurgica prescelta dal dipendente chiamato in mediazione in occasione dell’intervento di riduzione frattura eseguito in data 2.2.21 presso questo nosocomio;
 - la predetta istanza veniva debitamente trasmessa agli esercenti la professione sanitaria “interessati” in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.
 - il caso veniva discusso dal Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) in data 17.6.22 e 5.7.22 in vista del primo incontro di mediazione, originariamente fissato al 22.6.22 e rinviato, su richiesta congiunta delle parti, al 7.7.22 onde consentire al CVS di acquisire la documentazione allegata alla relazione medico legale prodotta dalla controparte, necessaria per una compiuta valutazione del caso;
 - nel corso della seduta del 5.7.22 il CVS, esaminata la documentazione prodotta da controparte ed acquisito il parere del chirurgo operatore chiamato in mediazione unitamente all’Azienda, riteneva opportuno non aderire alla procedura conciliativa;

- CONSIDERATO** che, in relazione ai medesimi fatti, in data 17.3.23 è pervenuto al protocollo aziendale il ricorso n. 13400/23 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. per promuovere, nei confronti dell’Azienda e del chirurgo operatore, una consulenza tecnica preventiva al fine di vedere determinato l’ammontare del danno asseritamente subito dalla ricorrente in conseguenza dell’intervento chirurgico subito il 2.2.21;
- DATO ATTO** che la U.o.s.d. ha comunicato agli esercenti la professione sanitaria “interessati” l’instaurazione del predetto giudizio in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.
- VISTO** il verbale del CVS relativo alla seduta del 5.7.23 nel corso della quale è stato trattato il caso e, all’esito, è stato ritenuto opportuno resistere nell’ambito del richiamato giudizio;
- RAVVISATA** la necessità di individuare un legale al quale affidare l’incarico di difendere l’Azienda nell’ambito del richiamato giudizio introdotto con Ricorso n. 13400/23 ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale Civile di Roma;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di “autoassicurazione del rischio”;
- VISTA** la disponibilità ad assumere l’incarico manifestata dall’avv. Stefano Testa, legale regolarmente iscritto all’albo aziendale e di comprovata esperienza in materia di responsabilità medica;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato con il predetto legale il preventivo relativo al compenso per l’espletanda attività di consulenza stragiudiziale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, ridotto del 50% in un’ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
 - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Frosinone, Via Aldo Moro, 196 ;
- TENUTO CONTO** che:
- l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€2.057,72** (€ 1.720,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”, sull’esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 91;
 - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 5.7.23 di resistere nell'ambito del giudizio introdotto con ricorso innanzi al Tribunale civile di Roma n. 13400/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo, promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e di un dipendente, esercente la professione medica;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Stefano Testa mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Frosinone, Via Aldo Moro, 196 ;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 2.057,72** (€ 1.720,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente);

L'onere lordo di **€ 2.057,72** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 91;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.